

COMUNI DI POZZILLI

AREA BN1 (ZONA A NORD DI POZZILLI)

SCHEDA 1/B

Le seguenti norme hanno valore per l'area denominata BN1 come definita nelle carte P1 e P1.2 con esclusione della fascia di rispetto del torrente Rava definita nella scheda 23/B del presente allegato.

PRESCRIZIONI DI CARATTERE GENERALE

I progetti esecutivi di tutti i lavori che si dovranno eseguire nell'area BN1, dovranno:

a)-Descrivere lo stato dei luoghi prima dell'intervento mediante:

- esauriente documentazione fotografica,
- rilievo piano-altimetrico in scala adeguata,
- rilievo dello stato vegetazionale dei luoghi,
- eventuali elaborati tematici ritenuti utili anche in relazione all'entità dell'intervento;

b)-Definire esattamente le modalità del ripristino, ad intervento eseguito, dimostrando che esso arreca, globalmente, beneficio ambientale, concorrendo alla valorizzazione dell'area anche sotto l'aspetto vegetazionale.

Con esclusione delle opere infrastrutturali a rete interrate, stradali, di sistemazione idraulico-forestali, come definite all'art. 18 lettere c.1,c.3,c.4,c.7,c.8, tutte le altre progettazioni esecutive dovranno contenere elaborati descrittivi di insieme (fotomontaggi e/o prospettive e/o viste tridimensionali ecc.) tali da restituire in maniera esauriente il reale inserimento dei manufatti e delle sistemazioni nell'ambiente.

Nelle progettazioni esecutive dovranno essere indicati i materiali ed i colori che si intendono utilizzare. Tutte le opere con volume, ad eccezione di quelle tecnologiche, come definite all'art. 18 lettere c.5 e c.6, dovranno avere copertura a tetto con pendenza compresa tra 25% e 35%, con utilizzo esclusivo di coppi o tegole in argilla; gli infissi esterni saranno in legno, in P.V.C. o in metallo verniciato escluso i colori oro o argento.

AMMISSIBILITA' DELLE OPERE E PRESCRIZIONI IN RELAZIONE ALLE CATEGORIE DI USI PREVISTE ALL'ART. 18 DELLE NORME TECNICHE

Sono consentite le opere e le sistemazioni finalizzate agli usi previsti all'articolo 18 delle norme tecniche, ove espressamente dichiarate "ammissibili" nella scheda 1/B, con le modalità autorizzative di cui al TITOLO III delle norme tecniche indicate nella suddetta scheda 1/B in relazione agli usi, alle opere ed agli interessi paesistici ed ambientali di cui l'area é dotata e con le seguenti prescrizioni e/o limitazioni:

Opere finalizzate all'uso culturale-ricreativo:

Opere senza volume: le opere e le sistemazioni finalizzate agli usi di cui all'art. 18 lettera a.1) sono ammissibili, con esclusione di quelle a carattere sportivo che prevedano attività agonistiche con mezzi meccanici a combustione interna, purché non prevedano grossi movimenti di terra o modifiche della situazione floristica e/o faunistica dell'area.

Opere con volume: le opere e le sistemazioni finalizzate agli usi di cui all'art. 18 lettera a.2) sono ammissibili purché localizzate in aree vallive e scarsamente alberate, con limitazione dell'altezza massima, misurata alla linea di gronda, di ml 4,50.

Opere mobili: le opere e le sistemazioni finalizzate agli usi di cui all'art. 18 lettera a.3) sono ammissibili purché o modifiche della situazione floristica e/o faunistica dell'area

Opere finalizzate all'uso insediativo del territorio:

Residenziale sparso: le opere e le sistemazioni finalizzate agli usi di cui all'art. 18 lettera b.1) sono ammissibili, purché localizzate in aree vallive e scarsamente alberate, con limitazione dell'altezza massima, misurata alla linea di gronda, di ml 7,50.

Stratificazione urbana: le opere e le sistemazioni finalizzate agli usi di cui all'art. 18 lettera b.3) sono ammissibili quando destinati al recupero ed alla valorizzazione di fabbricati facenti parte di nuclei rurali o di case sparse anche con aumento di volume non superiore al

Opere finalizzate all'uso infrastrutturale del territorio:

Tecnologiche puntuali e/o a rete: le opere e le sistemazioni finalizzate agli usi di cui all'art. 18 lettera c.1, c.2, c.5 e c.6 sono ammissibili quando interrate. A seguito di verifica positiva attraverso l'applicazione della modalità VA, saranno possibili anche opere tecnologiche fuori terra.

Viarie: le opere e le sistemazioni finalizzate agli usi di cui all'art. 18 lettera c.3, e c.7 sono ammissibili quando destinate allo sviluppo delle potenzialità agricole e/o turistiche dell'area e/o alla prevenzione ed al controllo degli incendi. Le opere di cui sopra, comprese le esistenti, saranno normalizzate secondo le norme C.N.R. 28/07/80 N° 78 e potranno essere del tipo B o C. Sono ammissibili, a seguito di verifica positiva attraverso l'applicazione della modalità VA, anche le opere e le sistemazioni finalizzate agli usi di cui all'art. 18 lettera c.4. Le opere di sostegno necessarie alla realizzazione delle opere di cui sopra non potranno avere altezza fuori terra maggiore di ml 1,50 e non potranno, se realizzate in calcestruzzo, essere lasciate a faccia vista.

Sistemazioni idraulico-forestali: le opere e le sistemazioni finalizzate agli usi di cui all'art. 18 lettera c.8 sono ammissibili se opportunamente mascherate. Le opere di sostegno saranno, ove possibile, evitate e comunque, se indispensabili, non potranno avere altezza fuori terra maggiore di ml 1,50 e non potranno, se realizzate in calcestruzzo, essere lasciate a faccia vista.

Opere finalizzate all'uso agro-silvo-pastorale del territorio:

Di carattere estensivo: le opere e le sistemazioni finalizzate agli usi di cui all'art. 18 lettera d.1 sono ammissibili, anche con volume, purché localizzate in aree vallive e scarsamente alberate con limitazione dell'altezza massima, misurata alla linea di gronda, di ml 7,50.

Di carattere intensivo: le opere e le sistemazioni finalizzate agli usi di cui all'art. 18 lettera d.2 sono ammissibili, a seguito di verifica positiva attraverso l'applicazione della modalità VA, purché senza volume.

7